



COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO
PROVINCIA DI MILANO

COPIA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COM.LE
N. 5 DEL 18/01/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. - ANNO DI IMPOSTA 2017

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica

L'anno 2017 addì 18 del mese di Gennaio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono stati convocati alla seduta il Sindaco e i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Villa Alberto	Sindaco	SI
Maida Simone	Consigliere	SI
Radaelli Carla	Consigliere	SI
Lobosco Antonio Rocco	Consigliere	SI
Di Rito Giuliana	Vice Sindaco	SI
Giardina Salvatore	Consigliere	SI
Marchesi Angelo Enrico	Presidente del Consiglio Comunale	SI
Ambrosoni Marco	Consigliere	NO
Paolino Silvana	Consigliere	SI
Fiocchi Chiara	Consigliere	SI
Fondrini Filippo	Vice Presidente Consiglio Comunale	SI
Maggioni Daniela	Consigliere	SI
Monti Manola Ottavia	Consigliere	SI

Consiglieri Presenti n. 12 - Consiglieri Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale

Dr. Ferlisi Salvatore

Essendo legale il numero degli intervenuti,

il Sig. Marchesi Angelo Enrico

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. - ANNO DI IMPOSTA 2017

Come richiesto all'inizio della seduta ed accordato dal Presidente del Consiglio, l'Assessore (esterno) al Bilancio – Berneri Appio legge il punto n. 5) iscritto all'o.d.g. e prosegue nell'illustrazione dei punti collegati all'approvazione del Bilancio 2017/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art.13 del D.L. n.201/2011, e s.m.i., il quale ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili con il D.L. n.201/2011;

RICHIAMATE:

- a) la Legge 27 dicembre 2013, n.147, (c.d. legge di stabilità 2014), successivamente modificata dal D.L. 16/2014, convertito in Legge 2 maggio 2014, n.68, e dal D.L. 66/2014, convertito in Legge 23 giugno 2014, n.89;
- a) la Legge 28 dicembre 2015, n.208, (c.d. legge di stabilità 2016);

le quali hanno apportato delle sostanziali novità in materia di imposta municipale unica, riguardanti soprattutto:

a) il presupposto impositivo:

- vengono escluse dall'imposizione IMU le abitazioni principali e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del dell'art.13 del D.L. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214 del 2011;
- vengono inoltre escluse *ope legis* le seguenti fattispecie di immobili:
 - I. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - I. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - II. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - III. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita

- dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- IV. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - V. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - VI. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati secondo i criteri della Circolare 14.06.1993, n.9, del Ministero delle Finanze;
 - VII. i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - VIII. i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n.448/2001;
 - IX. i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- b) la riduzione al 75% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;
 - b) la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
 - c) l'inclusione dell'IMU, quale componente patrimoniale, nell'imposta unica comunale (IUC), ma preservando, come specificato al comma 703, la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
 - d) la deducibilità dell'IMU, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, per gli immobili strumentali, con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013;
 - e) assoggettamento al 50% dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, per gli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale e già assoggettati ad IMU;

RICHIAMATO l'art.9-bis della Legge 23 maggio 2014, n.80, di conversione del D.L. 28 marzo 2014 n.47, che ha disposto che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che dal combinato disposto del D.L. n.201/2011, e successive modificazioni, con la Legge n.228/2012, le aliquote base previste sono le seguenti:

- 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,2% l'aliquota base, aliquota applicabile solo per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze ammesse classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 0,76% per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, con possibilità di incrementare dello 0,3% l'aliquota di base;
- 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,3% l'aliquota di base;

CONSIDERATO che:

- la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e pertinenze di legge è fissata in €.200,00*;
- dal 2014 non è più applicabile l'ulteriore detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 380, della legge n.228/2012 che ha attribuito l'intero gettito IMU ad aliquota base per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D allo Stato mentre il restante gettito viene attribuito al Comune;
- la circolare n.5/DF del 28/03/2013 con la quale il Ministero ha precisato che, data la riserva statale, gli Enti, limitatamente agli immobili classificati nel gruppo catastale D, potranno solamente aumentare l'aliquota base e non ridurla, ovvero per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D l'aliquota minima da applicare è 0,76% (non riducibile);

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208, che prevede che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

ACCERTATO che la definizione delle aliquote IMU, per come individuate nel dispositivo della presente deliberazione, è conforme al dettato normativo vigente;

CONSIDERATO altresì:

- il vigente sistema di alimentazione e distribuzione del Fondo di Solidarietà Comunale;
- che le aliquote come di seguito determinate sono necessarie per garantire gli equilibri di bilancio;
- il comma 3 dell'art.193 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dall'art.1, comma 444, della Legge n.228/2012, stabilisce che: "*per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2*" e cioè entro il 30 settembre di ciascun anno;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale relativo all'Imposta Municipale Unica (IMU), approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 25/09/2012 e successivamente modificato dalla deliberazione di C.C. n. 8 del 29/04/2014 e dalla deliberazione di C.C. n. 4 del 12/04/2016;

RICHIAMATA la Legge 11 dicembre 2016, art.1, comma 454, che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 al 28/02/2017;

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegato;

DATO CORSO ad ampia discussione con l'intervento dei Consiglieri di Minoranza e Maggioranza, come da registrazione digitale della seduta agli atti;

Il Presidente del Consiglio, quindi, pone in votazione il punto, come segue:

Presenti n. 12 Consiglieri di cui votanti n. 12,

con voti favorevoli n. 9, voti contrari n.3 (dei cons.ri Fiocchi C., Fondrini F. e Maggioni D. del gruppo di minoranza "Governa il futuro"), legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1)Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)La determinazione, per l'anno di imposta 2017, delle seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale unica (I.M.U.), confermativa di quanto deliberato per l'anno di imposta 2016:

Tipologia immobile	Aliquota fissata dal Comune
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1/-A/8-A/9	0,4%
Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art.10 del regolamento per l'applicazione dell'IMU e classificate nelle categorie catastali A1/-A/8-A/9	0,4%
Unità immobiliari e pertinenze ammesse, concesse in comodato ad uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale	0,76%
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari, a condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori	0,76%
Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale	0,76%
Aree fabbricabili	0,95%
Terreni agricoli (privi dei requisiti per poter fruire dell'esenzione)	0,95%
Altri immobili	0,95%

- Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze di legge, classificata nella categoria catastale A/1, A/8, A/9, ossia euro 200,00- per l'immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C/2, C/6 e C/7;

- Detrazione di euro 200,00- per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art.10 del vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

- Detrazione di euro 200,00- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01/01/2017;

4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, nella apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, secondo le modalità ed i termini previsti dalla vigente normativa;

5) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/90, Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Valeria Zucconelli.

Vista la richiesta di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, dà corso alla votazione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della richiesta di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00;

ESSENDO presenti n. 12 Consiglieri di cui votanti n. 12,

con voti favorevoli n. 9, voti contrari n.3 (dei cons.ri Fiocchi C., Fondrini F. e Maggioni D. del gruppo di minoranza "Governa il futuro"), legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



Pareri

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 77**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI**

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. - ANNO DI IMPOSTA 2017**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **29/12/2016**

Il Responsabile di Settore

Visto contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **29/12/2016**

Responsabile del Servizio Finanziario

Copia

Letto, confermato e sottoscritto, si compone di n. 7 facciate e n. 1 tavole/allegati separati

IL PRESIDENTE
F.to Marchesi Angelo Enrico

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Ferlisi Salvatore

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale il giorno 02/02/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Pessano con Bornago, li 02/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Ferlisi Salvatore

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pessano con Bornago, li 02/02/2017



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Ferlisi Salvatore

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 in data 13/02/2017 essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Pessano con Bornago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Ferlisi Salvatore
